



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 04/12/2025

Numero Registro Dipartimento 2481

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18472 DEL 04/12/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO CESSIONE QUOTE SOCIALI, VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA DEGLI ENOTRI S.N.C. DI DI BENEDETTO F., MARINO P. E TRECROCI M." E MODIFICA RAGIONE SOCIALE IN "FARMACIA DEGLI ENOTRI S.N.C. DI DI BENEDETTO F. E MARINO P." – TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 3 NEL COMUNE DI MENDICINO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 18 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie*";
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 "*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*";
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*" approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "*Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*", con cui si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione

Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;

- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente ad interim del Settore *"Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco"*;
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n. 2 del 22/01/2013 del BURC n. 3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria, demandando altresì al competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute l'adozione di ogni successivo provvedimento;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n.52 del 7 giugno 2017, successivamente rettificato con decreto dirigenziale n. 11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- il giorno 1 agosto 2017, in Cosenza, con atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo a rogito notaio dott. Luigi De Santis Repertorio n. 49.194, Raccolta n. 26.675, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 4 agosto 2017 al n. 8233 Serie 1T, i farmacisti dott. Di Benedetto Francesco, dott.ssa Marino Paola e dott.ssa Trecroci Monica, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale *"Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F., Marino P. e Trecroci M."*, avente sede legale nel Comune di Mendicino (CS) – Via Dell'Accoglienza n. 16 E/F e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;
- il capitale sociale della società *"Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F., Marino P. e Trecroci M."*, determinato in euro 3.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci costituenti come segue:
 - Di Benedetto Francesco, titolare e proprietario di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 1000,00, pari al 33,34% del capitale sociale;
 - Marino Paola, titolare e proprietaria di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 1000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;
 - Trecroci Monica, titolare e proprietaria di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 1000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;
- con decreto dirigenziale n. 8131 del 24 luglio 2017, all'esito del primo interpello del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche indetto con DGR n. 1/2013, si è provveduto ad assegnare la sede farmaceutica urbana di nuova istituzione n. 3 del Comune di Mendicino (CS) così descritta: *"Rosario comprendente località: Merenzate, Mortito, Mortito-Motta, San Francesco di Paola, Ferrera, Acherunzia, Acquafredda, Libero Grassi, Mario Dodaro, Muoio, Papa Giovanni XXIII, Pirillo, Ponte Carolei. Rosario"* all'associazione individuata con prot. n. 000977 - 20-02-2013 – 180, costituita dai farmacisti dott.ssa Trecroci Monica (referente), dott. Di Benedetto Francesco e dott.ssa Marino Paola, classificatasi alla posizione n. 17 della graduatoria approvata con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017;

- con decreti dirigenziali n. 13824 del 6 dicembre 2017 e n. 8241 del 25 luglio 2018 si è provveduto a riconoscere la titolarità della sede farmaceutica urbana n. 3 del Comune di Mendicino (CS), di nuova istituzione, così descritta: *“Rosario comprendente località: Merenzate, Mortito, Mortito-Motta, San Francesco di Paola, Ferrera, Acherunzia, Acquafredda, Libero Grassi, Mario Dodaro, Muio, Papa Giovanni XXIII, Pirillo, Ponte Carolei. Rosario”*, in capo alla società avente ragione sociale *“Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F., Marino P. e Trecroci M.”*, nonché ad autorizzare la medesima Società all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica sopra meglio individuata, nei locali ubicati alla Via Dell'Accoglienza, nn. civici 16/E - 16/F (con ingresso 16/E), sotto la direzione tecnica del socio dott. Di Benedetto Francesco, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;
- con nota del 3 novembre 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, acquisita agli atti con prot. n. 831420 del 3 novembre 2025, il dott. Di Benedetto Francesco, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società avente ragione sociale *“Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F. e Marino P.”*, con sede legale nel Comune di Mendicino (CS), Via Dell'Accoglienza n. 16 E/F, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società *“Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F., Marino P. e Trecroci M.”*, nonché la modifica della ragione sociale, come in appresso meglio dettagliato;
- il giorno 15 ottobre 2025, in Cosenza, con atto pubblico di cessione quote e modifica dei patti sociali di S.n.c. a rogito notaio dott. Luigi De Santis, Repertorio n. 67589, Raccolta n. 40174, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 21 ottobre 2025 al n. 19846 Serie 1T, la dott.ssa Trecroci Monica, ha ceduto e trasferito all'altro socio dott. Di Benedetto Francesco, che in esercizio del diritto di prelazione previsto dai vigenti patti sociali vigenti ha accettato ed acquistato, parte della propria quota di partecipazione al capitale della società *“Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F., Marino P. e Trecroci M.”*, del valore nominale di euro 500,00; contestualmente, la dott.ssa Trecroci Monica, ha ceduto e trasferito all'altro socio dott.ssa Marino Paola, che in esercizio del diritto di prelazione previsto dai patti sociali vigenti ha accettato ed acquistato, la restante parte della propria quota di partecipazione al capitale della società *“Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F., Marino P. e Trecroci M.”*, del valore nominale di euro 500,00;
- a seguito delle cessioni di quote effettuate la dott.ssa Trecroci Monica ha cessato di far parte della compagine della società *“Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F., Marino P. e Trecroci M.”*, all'attualità composta dal dott. Di Benedetto Francesco e dalla dott.ssa Marino Paola che in qualità di unici soci della predetta società, hanno deciso di modificare la ragione sociale della società in *“Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F. e Marino P.”*;
- per effetto delle suddette cessioni di quote il capitale sociale della società *“Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F. e Marino P.”*, fissato in euro 3.000,00, all'attualità risulta assunto e sottoscritto dai soci come segue:
 - Di Benedetto Francesco, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 1.500,00, pari al 50% del capitale sociale;
 - Marino Paola, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 1.500,00, pari al 50% del capitale sociale;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 11, comma 7, del D.L. n.1/2012 – convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012- come modificato dall'art. 1, comma 163 della legge n.124 del 4 agosto 2017, dispone: *“<<Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità>>”*;
- il summenzionato atto pubblico di cessione di quote è stato stipulato successivamente al decorso del termine triennale di mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, previsto dall'art.11, comma 7 del D.L. n. 1/2012 – convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 – come modificato dall'art. 1, comma 163, della legge n.124 del 4 agosto 2017, decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica (DDG n. 13824 del 6 dicembre 2017 – DDG n. 8241 del 25 luglio 2018);

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società *"Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F. e Marino P."*, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata al dott. Di Benedetto Francesco, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;
- sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a *"Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie"*, in cui si osserva: *"(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)"*;

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 6 novembre 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società *"Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F. e Marino P."*, attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società *"Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F. e Marino P."*, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società *"Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F. e Marino P."*, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria Prot.n. PR_CSUTG_Ingresso_0149542_20251117 del 18/11/2025, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che, alla data di rilascio della comunicazione, a carico della società *"Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F. e Marino P."* e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società avente già ragione sociale "*Farmacia degli Enotri S.n.c. di Di Benedetto F., Marino P. e Trecroci M.*", titolare della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Mendicino (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Dell'Accoglienza nn. 16/E – 16/F (P. IVA 03521140784) in virtù dei decreti dirigenziali n. 13824 del 6 dicembre 2017 e n. 8241 del 25 luglio 2018, avente all'attualità quali unici soci il dott. Di Benedetto Francesco e la dott.ssa Marino Paola, sotto la direzione tecnica del socio dott. Di Benedetto Francesco, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Mendicino (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)